

# CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA

## per l'utilizzazione delle opere letterarie del repertorio di Federintermedia

### ARTICOLO 1: DEFINIZIONI

Per **L.D.A.** si intende la Legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941 n. 633 ed ogni sua successiva modificazione e integrazione.

Per **Opere letterarie** o **Opere** si intendono le opere scritte, orali, a stampa e digitali sia in campo letterario e scientifico, che teatrale, cinematografico, televisivo, musicale per la parte testuale.

Per **Repertorio** si intendono tutte le opere create dall'autore che ha conferito mandato ad amministrare ed intermediare i diritti d'autore specificati nel mandato stesso.

Per **Ricavi lordi** si intendono le entrate, per corrispettivi o compensi, del Licenziatario direttamente e indirettamente (per pubblicità e sponsorizzazioni) conseguenti all'utilizzazione accordata dell'Opera al netto dell'IVA e al lordo di qualsiasi deduzione o quota per *revenue sharing* eventualmente dovuta a soggetti terzi per attività connesse al Servizio (quali ad esempio l'attività di billing o di pagamento con carta di credito, ecc.).

Per **Servizio** si intende la messa a disposizione di opere appartenenti al Repertorio amministrato, tale da consentire all'Utente l'ascolto e/o la visione nei termini previsti dalle presenti condizioni di Licenza in qualsiasi formato, attraverso qualsiasi modalità e dispositivo.

### ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA LICENZA

2.1 Oggetto della Licenza consiste nell'autorizzazione e nella concessione al Licenziatario del diritto di utilizzazione delle Opere o quote di Opere degli autori che conferiscono mandato a Federintermedia, alle condizioni di utilizzo di volta in volta specificate nella medesima, per la lettura e la recitazione in pubblico; per la comunicazione al pubblico

mediante diffusione cinema-radio-tv; per la comunicazione al pubblico attraverso reti telematiche e di telefonia mobile (mediante lo streaming, il downloading, web radio, web tv); per la registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini; riproduzione mediante fotocopia o sistema analogo per uso non personale e per uso personale in misura superiore al 15% di ciascun volume.

2.2 La licenza è a titolo oneroso, non esclusivo e non può essere ceduto a terzi.

### ARTICOLO 3: REPERTORIO TUTELATO DA FEDERINTERMEDIA

3.1 Ai fini delle presenti condizioni, il repertorio tutelato da Federintermedia include opere o quote di opere:

- a) del repertorio affidatole direttamente dagli aventi diritto;
- b) del repertorio affidatole indirettamente sulla base di accordi di rappresentanza;
- c) del repertorio relativo ad aventi diritto non altrimenti rappresentati nel rispetto dell'art. 180, comma 4 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 35.

3.2 Sul sito [www.federintermedia.it](http://www.federintermedia.it) è possibile effettuare la ricerca degli autori titolari dei diritti che hanno conferito mandato a Federintermedia, nonché l'elenco degli accordi conclusi con altri Organismi di Gestione Collettiva e/o Entità di Gestione Indipendente. Sul medesimo sito sarà consentito all'Utilizzatore l'accesso ad ulteriori informazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35.

### ARTICOLO 4: TERRITORI

La Licenza è rilasciata da Federintermedia per le utilizzazioni in Italia.

### ARTICOLO 5: DIRITTI CONCESSI

5.1 Per effetto dei poteri di intermediazione dei diritti che le sono stati conferiti dai suoi Mandanti, Federintermedia concede al Licenziatario, a titolo oneroso, in via non esclusiva e non trasferibile a terzi, a riprodurre, qualunque sia la modalità e la tecnologia utilizzata, opere appartenenti al repertorio dalla stessa tutelato, mediante:

- a) lettura e recitazione in pubblico;

b) comunicazione al pubblico mediante diffusione cinema-radio-tv;

c) comunicazione al pubblico attraverso reti telematiche e di telefonia mobile (mediante lo streaming - compreso il video on demand e podcasting -, il downloading, web radio, web tv);

d) diritto di registrazione, riproduzione e di messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente mediante trasmissioni non lineari o interattive comunque effettuate, ivi inclusi i diritti di registrazione della lettura e della recitazione in pubblico per finalità di carattere tecnico e funzionale alla comunicazione (compresi e-book e audiolibri);

e) registrazione e riproduzione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini e distribuzione degli esemplari così riprodotti;

f) riproduzione mediante fotocopia o sistema analogo per uso non personale e per uso personale in misura superiore al 15% di ciascun volume.

5.2 Ogni diritto di cui ai precedenti punti a) b) c) d) e) ed f) sarà oggetto di una specifica licenza con applicazione della relativa tariffa.

5.3 La Licenza concessa al Licenziatario da Federintermedia non pregiudica l'applicazione delle disposizioni legali e regolamentari in vigore relative al compenso per copia privata (artt. 71-sexies e segg. L.D.A.).

5.4 Per lo svolgimento dell'attività di intermediazione affidata, Federintermedia si potrà avvalere della collaborazione di terzi.

#### **ARTICOLO 6: DIVIETO DI SUB-LICENZA**

6.1 In assenza di preventivi accordi formalizzati per iscritto con Federintermedia, è espressamente vietato per il Licenziatario trasferire o cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, uno qualsiasi dei diritti acquisiti o delle obbligazioni assunte con la Licenza. Qualora il Licenziatario non rispetti tale divieto il contratto di Licenza si intenderà risolto,

previa comunicazione di Federintermedia espressa nei termini di legge.

6.2 Il Licenziatario potrà avvalersi della collaborazione di terzi per lo svolgimento del servizio, a condizione di mantenere il pieno controllo di tutte le fasi del servizio reso agli Utenti.

6.3 Il Licenziatario è tenuto a fornire per iscritto a Federintermedia l'elenco dei siti Web dei terzi, suoi partner e/o co-utilizzatori, che distribuiscono con il suo accordo il servizio nei territori oggetto della Licenza. Federintermedia si riserva il diritto di rilasciare un'apposita, separata licenza ai siti Web che distribuiscono o offrono, gratuitamente o a pagamento, in tutto o in parte, il servizio del Licenziatario, anche nel caso in cui esso sia assemblato o incluso all'interno di una serie di servizi.

#### **ARTICOLO 7: DIRITTI ESCLUSI**

7.1 Sono espressamente riservati i diritti morali spettanti agli autori e ai loro aventi causa, gli adattamenti tecnici delle opere o di parti di esse, se ed in quanto resi necessari da particolari esigenze di ordine tecnico connesse alla natura ed alla tipologia delle utilizzazioni concesse, dovranno essere effettuati nel rispetto dei diritti di cui sopra.

7.2 E' riservato ai titolari dei diritti, il diritto di elaborazione di cui all'art.18 della L.D.A. che pertanto resta escluso dal campo di applicazione della Licenza.

7.3 Non sono compresi tra i diritti oggetto di Licenza, in quanto non amministrati da Federintermedia, i diritti spettanti agli autori e altri aventi diritto per l'abbinamento o l'associazione permanente tra Opere del Repertorio Federintermedia e immagini fisse o in movimento (c.d. diritto di sincronizzazione).

7.4 Le Licenze concesse non hanno il potere di sanare in alcun modo eventuali violazioni dei diritti commesse dal Licenziatario o dai suoi danti causa.

#### **ARTICOLO 8: COPYRIGHT E INFORMAZIONI OBBLIGATORIE**

8.1 Il Licenziatario si impegna a garantire che, quando riproduce qualsiasi opera, sia visibile e, se fattibile, posizionata nelle vicinanze, la menzione: "*Concesso in licenza da Federintermedia n. \_\_*" e,

se possibile, il logo di Federintermedia, secondo le indicazioni approvate dall'ente stesso.

8.2 Se l'opera viene resa disponibile al pubblico su siti web, il Licenziatario deve includere un avviso legale o un disclaimer nelle condizioni d'uso accettate dagli utenti del Servizio e sulla home page del Sito, specificando chiaramente che l'accesso è limitato all'uso personale e privato.

#### **ART. 9 MISURE TECNOLOGICHE DI PROTEZIONE E INFORMAZIONI SUL REGIME DEI DIRITTI (DRM)**

9.1 Il Licenziatario potrà cambiare il formato dei file contenenti le opere e potrà usare misure tecnologiche di protezione allo scopo di impedire o limitare l'uso non autorizzato delle opere o delle registrazioni.

9.2 Il Licenziatario si impegna a non interferire, eliminare o modificare le misure tecnologiche di protezione e qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti che potrebbero essere applicate alle opere o alle registrazioni dai titolari dei relativi diritti.

#### **ARTICOLO 10: COMPENSI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

10.1 In qualità di controprestazione per l'uso delle opere del Repertorio di Federintermedia, il Licenziatario verserà una remunerazione secondo quanto stabilito nelle *“Tariffe per l'utilizzazione delle opere letterarie del repertorio di Federintermedia e modalità di ottenimento di una licenza”* in vigore alla data della richiesta di autorizzazione, pubblicate sul sito web di Federintermedia.

10.2 Si conviene che, qualora le verifiche condotte da Federintermedia rivelassero che la riproduzione effettuata non aderisca alle dichiarazioni fornite, il Licenziatario sarà obbligato a versare i compensi determinati secondo le tariffe effettivamente in vigore presso Federintermedia.

10.3 Il pagamento dei compensi minimi garantiti di cui alle *“Tariffe”* deve essere corrisposto al più tardi cinque giorni prima dell'utilizzazione o della data di messa a disposizione dell'opera.

10.4 Il pagamento dei compensi minimi garantiti con cadenza trimestrale di cui alle *“Tariffe”* deve essere corrisposto entro la fine del trimestre,

secondo le specifiche scadenze che verranno stabilite nella licenza.

10.5 Per quei casi in cui sia stabilita un'aliquota come compenso aggiuntivo oltre al minimo garantito, la determinazione finale delle somme da corrispondere e le relative operazioni di conguaglio devono essere eseguite per ogni singolo evento o utilizzazione entro un periodo di 20 giorni dal termine di ciascun evento o utilizzazione specifica.

10.6 Per le utilizzazioni attraverso reti telematiche e di telefonia mobile dove, oltre al minimo garantito, è prevista un'aliquota come compenso aggiuntivo, la determinazione finale delle somme da corrispondere e le relative operazioni di conguaglio devono essere eseguite in un'unica soluzione entro il termine massimo del 31 luglio di ciascun anno, sulla base degli Introiti Lordi relativi all'anno precedente. A richiesta di Federintermedia, il Licenziatario fornirà copia dei suoi bilanci consuntivi o delle dichiarazioni IVA. Nel caso in cui non siano necessari pagamenti aggiuntivi per regolare il saldo, i compensi minimi garantiti saranno ritenuti come pagamento finale e definitivo.

10.7 I pagamenti devono essere effettuati dal Licenziatario tramite bonifico da effettuare sul seguente conto corrente ovvero con le diverse modalità di volta in volta concordate tra le Parti:

IBAN di Federintermedia: H48GFN34KVG893HJF9

specificando nella causale *“Nome autore – tipo di utilizzazione - Licenza n°\_\_ ; periodo di competenza \_\_”*.

Non è previsto alcun rimborso in funzione dell'effettivo utilizzo delle Opere, così come in caso di annullamento di uno o più Eventi nel corso del periodo di validità della Licenza.

#### **ARTICOLO 11: REPORT PER COMUNICAZIONI AL PUBBLICO ATTRAVERSO RETI TELEMATICHE E DI TELEFONIA MOBILE**

11.1 Il Licenziatario deve presentare a Federintermedia report dettagliati e analitici sulle transazioni effettuate entro il 20° giorno successivo alla fine del periodo di licenza menzionato nell'articolo 17.

11.2 Tali report devono obbligatoriamente includere informazioni identificative delle Opere, degli Autori, della modalità e durata delle utilizzazioni (compresa la durata delle trasmissioni) e ogni altro dettaglio richiesto. In aggiunta, per i servizi di streaming, i report devono riportare dati sul numero di riproduzioni o visualizzazioni video ottenute attraverso l'uso del Sito o Servizio nel periodo di riferimento per ciascuna Opera, e se disponibile, anche il prezzo di vendita al pubblico per ogni transazione.

11.3 I report dovranno essere inviati all'indirizzo federintermedia@gmail.com.

11.4 In caso di dichiarazioni false, inesatte o incomplete nei report, che incidono sui compensi dovuti per i diritti d'autore, la responsabilità civile e penale ricade sul Licenziatario.

## **ARTICOLO 12: ATTIVITA' DI ISPEZIONE DI FEDERINTERMEDIA**

12.1 In aggiunta a quanto stabilito dalla Legge n. 633 del 1941 per le violazioni della stessa legge, il Licenziatario accetta che Federintermedia abbia il diritto di ispezionare l'accuratezza, l'integrità e la veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti dal Licenziatario in adempimento degli obblighi previsti dalla licenza. Federintermedia può altresì utilizzare tutte le tecnologie appropriate e i mezzi disponibili per esaminare i dati e le attività relative agli usi coperti dalla Licenza e per ottenere ogni informazione necessaria a determinare l'ammontare dei compensi spettanti a Federintermedia.

12.2 Per permettere tali ispezioni, il Licenziatario si impegna a dare libero accesso a Federintermedia o ai suoi rappresentanti nei suoi locali o dove si tiene l'Evento, per assicurare che l'utilizzo delle Opere sia conforme alle condizioni della Licenza.

12.3 Il Licenziatario riconosce il diritto di Federintermedia di estrarre e duplicare dati e documenti, sia cartacei che digitali, pertinenti agli usi delle Opere del Repertorio Federintermedia.

12.4 Qualora Federintermedia rilevi che il Licenziatario abbia violato uno o più obblighi della Licenza, o non abbia pagato integralmente quanto dovuto, ne informerà il Licenziatario per iscritto, fornendo una descrizione dettagliata e le prove a disposizione. Il Licenziatario avrà diritto e dovere di fornire spiegazioni e prove a sua difesa a

Federintermedia entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Se il termine decorre infruttuosamente o se Federintermedia rigetta le giustificazioni presentate, il Licenziatario dovrà pagare l'importo dovuto, come determinato dopo l'ispezione, entro 5 giorni dall'emissione della fattura, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e salvaguardando ogni diritto e azione di Federintermedia..

12.5 Se il mancato pagamento da parte del Licenziatario supera il 10% dell'importo già corrisposto per il periodo in esame, i costi dell'ispezione saranno a totale carico del Licenziatario e la fattura dovrà essere pagata entro 5 giorni dalla sua emissione.

12.6 Federintermedia e i terzi incaricati sono tenuti alla massima riservatezza riguardo ai dati e informazioni ottenuti durante le ispezioni. Questi saranno utilizzati esclusivamente per verificare la correttezza dei pagamenti del Licenziatario e potranno essere divulgati, solo per scopi collegati alla Licenza, al revisore dei conti di Federintermedia e a professionisti esterni, anche loro vincolati dalla riservatezza.

12.7 Le ispezioni da parte di Federintermedia saranno condotte nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) n. 2016/679. Il Licenziatario informerà i propri utenti che alcuni dati personali potranno essere verificati da Federintermedia e si assumerà la responsabilità di tutte le comunicazioni necessarie a tal fine, come previsto dalla suddetta normativa.

## **ARTICOLO 13: PENALI E INTERESSI MORATORI**

13.1 In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalle date stabilite secondo l'articolo 10, Federintermedia ha il diritto di imporre una penale pari al 20% dell'importo totale dovuto, calcolato per il periodo di competenza. Se il ritardo nel pagamento eccede i 60 giorni, sui diritti d'autore dovuti e non versati nei termini si applicheranno gli interessi di mora a favore di Federintermedia, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. A prescindere da quanto stabilito all'articolo 11, se non è stato possibile emettere la fattura o richiedere il pagamento dovuto a causa della mancata presentazione, ove necessario, del rendiconto delle utilizzazioni o della dichiarazione dei Ricavi Lordi, i termini per

l'imposizione delle penali inizieranno dal termine ultimo previsto per la loro presentazione.

13.2 Inoltre, il Licenziatario sarà tenuto a risarcire qualsiasi ulteriore danno causato dal ritardo prolungato, riservando comunque a Federintermedia il diritto di risolvere il contratto per inadempimento del Licenziatario, come specificato dall'articolo 1453 del Codice Civile. In tale circostanza, qualsiasi ulteriore utilizzo del Repertorio di Federintermedia sarà considerato illegale secondo gli articoli 171 e seguenti della legge 22 aprile 1941 n. 633, poiché avvenuto in mancanza di autorizzazione.

13.3 Fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 10, se la Licenza non viene richiesta prima dell'inizio dell'attività, saranno dovute le penali previste per il ritardato pagamento secondo quanto descritto in questo articolo.

#### **ARTICOLO 14: MODIFICHE DURANTE LA VALIDITA' DELLA LICENZA**

14.1 La Licenza può essere oggetto di modifiche o aggiornamenti nelle seguenti circostanze:

a) qualora siano introdotte nuove leggi che si rivelino anche solo in parte incompatibili o in contraddizione con la normativa in vigore al momento del rilascio della Licenza;

b) se Federintermedia aderisce a patti internazionali volti a ottenere maggiori garanzie per i suoi associati e mandanti, nonché ad armonizzare le procedure per la riscossione dei diritti d'autore e la relativa rendicontazione;

c) nel caso in cui Federintermedia stipuli intese con una o più associazioni di categoria che rappresentano in maniera significativa gli interessi coinvolti, alle quali il Licenziatario si affilia e che comportino una diversa regolamentazione del settore.

14.2 Non si procederà a una revisione o aggiornamento della Licenza in seguito a cambiamenti nella struttura societaria del Licenziatario, o in caso di trasferimento dell'azienda o di una sua divisione a entità controllate, collegate o partecipate, a patto che il Licenziatario informi Federintermedia di tali cambiamenti entro un massimo di 30 giorni dalla loro effettiva realizzazione. In tali casi, Federintermedia avrà il diritto di ricevere dall'ente

acquirente un'assicurazione scritta che quest'ultimo si farà carico degli obblighi derivanti da questa Licenza. In relazione a ciò, il Licenziatario fornisce garanzia esplicita riguardo all'impegno assunto dal terzo.

#### **ARTICOLO 15: INIZIO, TERMINE O VARIAZIONE DI ATTIVITÀ E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

15.1 Durante la fase di richiesta della Licenza, è richiesto al Licenziatario di fornire a Federintermedia tutte le informazioni rilevanti, comprese quelle necessarie per stabilire l'ammontare del compenso e la data di inizio per i pagamenti.

15.2 Il Licenziatario è tenuto a notificare a Federintermedia la cessione dell'URL, a cui la Licenza si applica, a entità diverse da quelle menzionate nel precedente articolo 14. Tale notifica deve essere inviata a Federintermedia entro 15 giorni dalla data di trasferimento. In assenza di tale comunicazione, il Licenziatario continuerà ad essere responsabile di tutte le obbligazioni derivanti dalla Licenza.

15.3 Il Licenziatario si impegna ad informare Federintermedia, in maniera tempestiva e comunque non oltre i 15 giorni, dell'avvio di un nuovo Sito web o Servizio, fornendo tutti i dettagli importanti per calcolare i compensi. Se tale avviso non viene dato, il Licenziatario rimane responsabile anche ai sensi degli articoli 171 e seguenti della legge del 22 aprile 1941 n. 633 per l'uso non autorizzato del Repertorio Federintermedia nel nuovo Sito o Servizio; a ciò si aggiunge un compenso aggiuntivo come specificato nell'articolo 10.

15.4 Il Licenziatario si impegna anche ad informare Federintermedia, in modo tempestivo e non oltre i 15 giorni, mediante comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R o PEC all'indirizzo federintermedia@pec.it, di qualsiasi modifica o variazione avvenuta nei Siti o Servizi offerti al pubblico e di altre informazioni pertinenti per la determinazione dei compensi. Se non viene comunicata una tale variazione, per l'intera durata della mancata comunicazione, il Licenziatario sarà obbligato a pagare la tariffa più alta tra quella prevista dalla comunicazione precedente e quella che sarebbe applicabile dopo la comunicazione o l'accertamento della variazione. Si applicheranno inoltre le penali indicate nell'articolo 13.

15.5 Nel caso in cui il Licenziatario decida di terminare il Sito o Servizio, dovrà comunicarlo a Federintermedia. Senza questa comunicazione, il Licenziatario sarà tenuto a pagare i compensi stabiliti dalla Licenza. Il Licenziatario potrà recedere dalla Licenza secondo le procedure previste.

15.6 Se si utilizza il servizio postale, le comunicazioni del Licenziatario possono essere indirizzate a: Federintermedia - Via Pietro Cossa 13, 00193 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: federintermedia@pec.it.

#### **ARTICOLO 16: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LICENZA**

16.1 Conformemente all'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, qualora il Licenziatario manchi agli obblighi stabiliti nei precedenti articoli 11 e 12, Federintermedia avrà la facoltà di terminare il contratto di Licenza in base all'articolo 1453 del Codice civile. La contestazione dovrà essere notificata attraverso raccomandata A/R o PEC. Indipendentemente da ogni diritto al risarcimento per danni o altri rimedi legali, la risoluzione del contratto di Licenza sarà efficace 15 giorni dopo l'invio formale di messa in mora, a meno che il Licenziatario non adempia alle richieste entro tale periodo.

16.2 Federintermedia potrà anche recedere dal contratto di Licenza se il Licenziatario dovesse entrare in liquidazione volontaria, essere sottoposto a procedimenti concorsuali o fallire. In questo caso, Federintermedia informerà il Licenziatario del recesso dal contratto di Licenza e della data di effettività tramite raccomandata A/R o PEC.

16.3 Rimane ferma la possibilità per entrambe le parti di risolvere il contratto di Licenza secondo gli articoli 1453 e seguenti del Codice civile.

16.4 In caso di risoluzione o recesso, il Licenziatario è obbligato a cessare immediatamente ogni uso delle Opere del Repertorio di Federintermedia e a rimuovere dal proprio Sito o Servizio il Codice di Licenza. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, ogni utilizzo sarà considerato illecito ai sensi degli articoli 171 e seguenti della legge 22 aprile 1941 n. 633, poiché realizzato senza autorizzazione. Si sottolinea che qualsiasi somma pagata a Federintermedia sarà acquisita come risarcimento e ogni importo dovuto diventerà immediatamente

esigibile, con riserva di quanto dovuto per danni e interessi.

#### **ARTICOLO 17: TERMINI DI VALIDITA'**

17.1 La Licenza entra in vigore dalla data di prima utilizzazione delle opere che sarà indicata nel contratto di Licenza.

17.2 Dopo la risoluzione effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 16.4, il Licenziatario è obbligato a interrompere senza indugi l'uso delle opere. Qualsiasi utilizzo successivo alla risoluzione della Licenza sarà ritenuto non autorizzato ai sensi degli articoli 171 e seguenti della Legge 22 aprile 1941 n. 633.

17.3 I compensi stabiliti come corrispettivo per l'emissione della Licenza non costituiranno in nessun caso un precedente per qualsiasi altro uso delle opere del Repertorio di Federintermedia.

#### **ARTICOLO 18: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

18.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione e all'esecuzione della Licenza dovrà essere attivata la procedura di mediazione a fini conciliativi disciplinata dal Regolamento per la mediazione del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti Organo della Fondazione Centro Studi Telos dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

18.2 In caso di mancata conciliazione, le medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti Organo della Fondazione Centro Studi Telos dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dal Centro.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

L'arbitrato avrà sede in Roma, presso la sede del Centro e, salvo diverso accordo tra le parti, si svolgerà in lingua italiana.

#### **ARTICOLO 19: DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –**

**GDPR (General Data Protection Regulation)  
2016/679**

Il Licenziatario sarà tenuto a dichiarare di aver letto e preso atto dell'Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da Federintermedia, titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (nel seguito Regolamento) pubblicata anche sul sito [www.federintermedia.it](http://www.federintermedia.it).

**ARTICOLO 20: APPROVAZIONI  
SPECIFICHE**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e seguenti del Codice civile, il Licenziatario prende attenta visione e dichiara nel contratto di Licenza di accettare specificamente le seguenti clausole: art. 16 - Risoluzione del contratto di Licenza, art. 17 - Termini di validità e art. 18 – Risoluzione delle controversie.